

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DEL SIGILLO

Il Regolamento sull'uso del sigillo personale identificativo degli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili , approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 1° ottobre 2008, è caratterizzato dalle seguenti disposizioni :

- ART. 1 - al regolamento si applicano le definizioni contenute nel codice deontologico ;
- ART. 3 - la facoltà di adottare il sigillo è diretta a tutelare l'affidamento del pubblico, assicurando ai terzi la provenienza dell'atto ;
- ART. 4 - il sigillo è di esclusiva proprietà dell'Ordine territoriale cui è iscritto il Professionista .
Il sigillo non può essere fatto eseguire né dai singoli Iscritti nell'Albo, né da terzi ;
- ART. 5 e 10 - l'Iscritto richiedente il sigillo deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione; conoscere, accettare ed osservare il regolamento ; restituire il sigillo qualora insorgano condizioni di incompatibilità, sospensione, decadenza, trasferimento o cancellazione dall'Albo, a semplice richiesta del Consiglio dell'Ordine territoriale nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali .
- ART. 6 - Presso ciascun Ordine territoriale è istituito l'Archivio del Sigillo che raccoglie le schede relative agli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili assegnatari del sigillo (fra le altre indicazioni la scheda deve contenere la firma per esteso ed abbreviata , quale apparirà sui documenti in cui sarà apposto il sigillo) ;
- ART. 7 - l'Ordine territoriale delibera l'entità del contributo da versare a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per la realizzazione del sigillo e degli eventuali duplicati ;
- ART. 8 - il sigillo deve essere custodito diligentemente ed utilizzato personalmente ed esclusivamente dal legittimo detentore, congiuntamente alla sua firma autentica, sui soli atti qualificanti l'attività professionale.
L'Iscritto all'Albo non può utilizzare sigilli professionali diversi da quello realizzato e consegnatogli dall'Ordine.
- ART. 9 - Lo smarrimento o il furto del sigillo deve essere denunciato alla PS; altresì con lettera raccomandata da spedirsi entro 3 giorni lavorativi , deve esserne data notizia all'Ordine territoriale.
Su richiesta, l'Ordine rilascerà un duplicato (che sarà contraddistinto dalla lettera D) .
Qualora il sigillo originale sia rinvenuto, il duplicato , senza indugio, deve esser restituito all'Ordine.
- ART.11 – Il sigillo può essere apposto dall'Iscritto nell'Albo soltanto congiuntamente alla propria firma. Il sigillo può essere apposto soltanto sugli atti qualificanti l'attività professionale.
- ART. 12 - Tratta della forma , struttura e dicitura del sigillo .
- ART. 13 - L'apposizione del sigillo sugli atti è di esclusiva responsabilità del legittimo detentore.
L'Iscritto nell'Albo è tenuto ad utilizzare il sigillo in conformità al regolamento; in caso di violazioni, l' Iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare.